

Se non che si desidererebbe dai dissidenti che la pena dei complici fosse uguale a quella degli esecutori e cooperatori immediati anche quando senza il loro concorso sarebbe egualmente avvenuto il reato, perchè l'influenza del loro concorso non è né può essere indice di temibilità, alla quale dovrebbero avere riguardo unicamente. Se pur colla sola complicità il delinquente si è mostrato pericoloso, perverso, come può accadere in quei fatti, nei quali i veri e propri esecutori hanno un *motivo* al delitto, mentre nessuno ne hanno i complici, perchè avrà un trattamento migliore dell'autore principale?

Vi ha poi chi vorrebbe stabilita l'incomunicabilità del genere di pena pei complici. Perchè, chiede Garofalo, deve essere comune la repressione conveniente al mandante in una aggressione mossa da gelosia o da vendetta e quella che conviene al mandatario spinto da cupidigia?

L'art. 62 del progetto capov. ha questa disposizione - alla stessa pena soggiace colui che ha determinato altri a commettere il reato; ma se l'esecutore del reato lo ha commesso anche per motivi proprii, in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione da venticinque a trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.

Non possiamo approvare questa disposizione perchè i non avere o l'averlo il mandatario motivi proprii per commettere il reato, niente deve influire a favore del mandante, il quale non dinota per quella circostanza di essere né meno perverso, né meno temibile. Anzi lo è assai più, in quanto che alla perversità aggiunge la viltà, mostrando di non possedere nemmeno quel triste coraggio di affrontare la vittima, coraggio di che la coscienza popolare tien conto per giudicare per es. meno infame il grassatore che espone la propria vita per conseguire il suo fine, con infronto del ladro che ruba mediante frode, mediante raggiri, perfidamente.

Sul concorso di reati e di pene pare a noi seria l'affermazione dell'avv. Maino (l. c.) e che riportiamo testualmente, come quella che esprime esattamente e la nostra particolare opinione e l'indirizzo della scuola criminale positiva.

« Se ci è permesso di dire tutto il nostro pensiero, confessiamo candidamente contro l'universale consenso che per noi l'assorbimento e il cumulo giuridico delle pene non giustificati da materiale impossibilità di fare altrimenti, non vogliono dire altro se non lo sconto ai grossisti portato nel campo penale, con questo di particolare che il furbo delinquente grossista, che seppe accumulare, non scoperto né sospettato, le partite liquidabili al ribasso, presenta al paragone dei colleghi obbligato a subire volta per volta la tariffa al minuto, un grado maggiore di temibilità. »

Noi considereremmo questi così detti delinquenti grossisti colpevoli di più delitti, al pari dei recidivi e li sottoporremo al trattamento speciale di questi ultimi, reputandoli incorreggibili, ancor più dei recidivi, comeché aventi tendenze criminose se non più pronunciate, certamente più intense e più tristemente feconde per la molteplicità dei delitti prodotti da un'unica determinazione criminosa.

XIII

Poche parole da ultimo sulla prescrizione dell'azione penale e della condanna.

La prima è una necessità, imposta da un principio di libertà e di tutela dell'innocenza che non consente di mantenere indefinitamente un cittadino sotto una imputazione delittuosa; è imposta ancora dalla difficoltà delle prove, creata dal trascorso di lungo periodo di tempo dal delitto, o dalla dispersione od esaurimento delle fonti. Aggiungesi

che per l'oblio dei fatti e delle persone viene meno l'interesse sociale di reprimere.

Ma così non può dirsi della prescrizione della condanna penale, e qui si fanno voti perchè sia conservato l'art. 95 del Codice toscano: *contro le condanne non si dà prescrizione.*

La prescrizione della pena dovrebbero ammettere soltanto in quei casi nei quali si può ragionevolmente presumere che sia scomparsa la tendenza criminosa per la cessazione delle condizioni che la determinavano, come quando un uomo condannato per un delitto contro la proprietà, a cui fu spinta principale l'indigenza, dopo una lunga non interrotta serie d'anni, scoperto viene riconosciuto quale assiduo ed onesto operaio — La pena non avrebbe più scopo, essendosi senza di essa ottenuto l'effetto migliore. Garofalo tentò di formulare una regola pratica, dicendo che nei reati contro la proprietà *la prescrizione non ha luogo se il condannato non può dimostrare la condotta onesta da lui tenuta fino al tempo della condanna.* In quanto ai reati contro le persone si potrebbe estendere a tutti i casi di gravi offese al corpo e all'onore delle persone il disposto del codice sardo — nei casi di prescrizione delle pene della morte e dei lavori forzati pronunciate per omicidii o per altro crimine contro le persone non potrà il condannato abitare nel luogo ove dimora l'offeso, né in caso di morte di questo, nei luoghi ove dimorano i suoi eredi immediati o il coniuge, o i congiunti per consanguineità od affinità sino al terzo grado inclusivamente se non col consenso dei medesimi (Art. 147).

Una grave questione si affacciava all'on. Zanardelli a proposito della prescrizione dell'azione penale, questione che si presentò alla Camera dei Deputati in forma assai viva, quando si trattò di invocare la liberazione del noto socialista Amilcare Cipriani — eletto quattro volte a membro del Parlamento — dovevasi cioè determinare se il diverso termine fosse indicato dalla pena astrattamente comminata secondo il titolo del reato imputato, ovvero da quella pena che in concreto dovrebbe essere inflitta, confrontate tutte le circostanze del fatto e della persona.

L'on. Zanardelli si dichiara pel secondo avviso, per questo innopugnabile motivo, che riferendosi la prescrizione alla durata della pena comminata, e dovendosi questa commisurare in concreto al reo, e non astrattamente al reato, ne discende logico il corollario che quella commisurazione debba essere coordinata alla norma del termine a prescrivere. La questione era sorta sull'interpretazione della parola *punitibile* usata dal codice vigente. Il progetto tronca ogni disputa, poichè all'art. 87 dice — *la prescrizione estingue l'azione penale in venti anni..... se all'imputato sarebbe stata applicabile la pena ecc.....*

Malgrado questa modificazione la sorte del Cipriani non migliorerebbe, perchè la Commissione parlamentare per l'esame del progetto non accettò l'ordine di idee svolto dall'on. Fortis per dimostrare che una volta accolto il nuovo principio della prescrizione dell'azione penale, dovevasi applicare anche alle decisioni avvenute sotto il codice sardo.

Non conosciamo i particolari della disputa che assai probabilmente risorgerà alla Camera, la quale, speriamo, vorrà esprimere un avviso, ispirato a sensi di umanità sì, ma ad un tempo a motivi giuridici, non a motivi esclusivamente politici e a passioni ed interessi fuggevoli di parte, che offenderebbero la cosa giudicata senza profitto della collettività (1).

(1) Queste osservazioni perdono di opportunità nei riguardi del Cipriani, dopo la grazia ottenuta; ma conservano il valore teorico in quanto ai concetti generali della prescrizione penale.